



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE CIVILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 59 DI DATA 27 Agosto 2020

OGGETTO:

Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di straordinaria manutenzione volti alla sostituzione dei ventilconvettori dell'edificio "ex Poste" sito in via Gilli, 3 p.ed. 6139 a Trento per l'importo complessivo di euro 200.000,00= codice CUP C64H20000820003

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 469 del 09 marzo 2012 è stata istituita l’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP) con decorrenza 31 marzo 2012.

All’APOP è incardinato il Servizio Opere Civili a cui è attribuito, in particolare, il compito di provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sugli immobili della Provincia o utilizzati dalla stessa, compito precedentemente svolto dal Servizio edilizia pubblica e logistica, che è stato soppresso con decorrenza 31 marzo 2012.

A questo proposito si evidenzia che è necessario attuare lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei ventilconvettori dell’edificio “ex Poste” sito in via Gilli 3 a Trento.

Il Servizio Opere Civili nel mese di agosto 2020 ha concluso l’elaborazione del progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria per la sostituzione dei ventilconvettori nell’edificio “ex Poste” sito in via Gilli 3 p.ed. .6139 Trento.

L’intervento prevede la sostituzione degli attuali ventilconvettori di vita ormai trentennale, nei piani dal rialzato al quarto, con lo scopo di migliorare energeticamente la spesa per la climatizzazione sia in fase estiva sia in fase invernale dell’edificio e ridurre sostanzialmente le spese di manutenzione dei terminali dell’impianto termico.

In particolare i lavori previsti comprendono i seguenti interventi:

- rimozione degli apparati esistenti;
- installazione dei nuovi ventilconvettori
- cablaggio degli stessi;
- certificazioni, collaudi a freddo ed in funzionamento, di allacciamenti elettrici eseguiti.

Trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria da eseguire all’interno dell’edificio, esso non contrasta con gli strumenti urbanistici in vigore.

La spesa complessiva prevista nel progetto esecutivo ammonta a euro 200.000,00=, dei quali suddivisa secondo il seguente riepilogo:

A	OPERE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI CON PROCEDURA APAC	
1	Opere da Termoidraulico cat. OS28	157.163,00 €
2	Oneri per la sicurezza Cat OS28	1.500,00 €
	TOTALE LAVORI	158.663,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
3	Oneri fiscali 22 % su 1 e 2	34.905,86 €
4	Imprevisti (compreso oneri Fiscali) pari allo 0,0533331653%	84,62 €
5	Accantonamento COVID del 4% per maggiori spese generali	6.346,52 €

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	41.337,00 €
	TOTALE GENERALE	200.000,00 €

Il progetto esecutivo è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della LP 26/1993 ed in conformità dell'allegato C del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg; inoltre in relazione alla tipologia dell'opera e alla procedura necessaria per la sua approvazione è stato omesso il livello della progettazione definitiva garantendo ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis della LP 26/1993 la qualità dell'opera, la sua rispondenza alle esigenze da soddisfare, la conformità dell'opera alle norme ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali.

Per quanto riguarda gli elementi specifici attinenti i lavori, i criteri di progettazione e il dettaglio della normativa di riferimento si rimanda al Computo metrico estimativo ed alla Relazione tecnico economica, allegati al presente provvedimento.

Considerata la presenza di un'unica impresa coinvolta nell'esecuzione dei lavori e la tipologia degli stessi, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 dd. 9 aprile 2008, non è stato redatto il piano della sicurezza e coordinamento, non sono stati nominati il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

La legge provinciale n. 15 del 04 agosto 2015 "legge provinciale per il governo del territorio" prevede la competenza della Provincia in ordine all'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione per le opere pubbliche della Provincia autonoma di Trento. Gli interventi oggetto del presente progetto esecutivo sono da considerarsi assimilabili alla manutenzione straordinaria, in quanto si intendono integrare i servizi tecnologici, senza aumento di volume, superficie e senza modificazioni della destinazione d'uso, pertanto verranno realizzate opere che non alterano le caratteristiche architettoniche della struttura. La manutenzione straordinaria è regolamentata dall'art. 77, comma 1, lett. b) della l.p. 15/2015 e la norma sopracitata specifica l'elenco degli interventi per i quali è sufficiente una preventiva comunicazione al Comune (interventi non soggetti a Titolo Abitativo - art. 78, comma 3 lett. a - ed a semplice SCIA - art. 94, comma 4).

L'intervento, oggetto della presente determinazione sarà, pertanto, eseguito nel rispetto della normativa succitata.

Considerato che l'importo del progetto non supera 1.000.000,00.= di euro, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 26/93 e ss.mm. non è stato richiesto il parere dell'Organo Consultivo Monocratico, previsto dall'art. 55, comma 3, della precitata legge.

E' prevista l'esecuzione dei lavori in "economia", ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale n. 26/93 e ss.mm. sotto la direzione del Servizio Opere Civili, attraverso la stipulazione di cottimi con imprese idonee, come previsto dalla lettera a) dell'art. 176 del Regolamento di attuazione della medesima legge, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento stesso; per quanto attiene eventuali canoni ed oneri vari la stipula può avvenire anche tramite amministrazione diretta.

In particolare, ai sensi degli articoli 3 e 7 della L.P. 2/2016 l'opera costituisce un'unica unità autonoma e funzionale, non si è reso necessario suddividerla in lotti su base qualitativa in quanto trattasi di lotto unico e, pertanto, ne consegue una lavorazione unica per le opere di termoidraulico (categoria unica OS28), e si provvederà ad aggiudicare i lavori in conformità all'articolo 7, comma 6, della medesima legge.

I lavori saranno affidati in economia, mediante il sistema del cottimo ai sensi dell'art. 52, l.p. 26/1993, comma 9, primo periodo, della legge provinciale 26/1993 e art. 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, avvalendosi di APAC in quanto il relativo importo supera l'importo "soglia" di 50.000,00 euro.

I lavori saranno aggiudicati mediante confronto concorrenziale con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016.

La garanzia definitiva non è richiesta in quanto è previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione finale.

In considerazione, inoltre, del carattere improcrastinabile dei lavori e dei tempi necessari per assicurare l'ultimazione degli stessi in tempo utile si rende opportuno autorizzare l'eventuale esecuzione anticipata degli stessi, oggetto del presente provvedimento, in via d'urgenza anteriormente alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 46, comma 1, l.p. 26/93 e ss.mm..

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 di data 20 maggio 2011 "Direttive in materia di verifica del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e delle attività programmate dalla Giunta provinciale" considerate le tipologie dei lavori da eseguire in relazione al progetto esecutivo, oggetto di approvazione, si prevede la realizzazione delle opere entro il 31.12.2020.

Il pagamento di eventuali canoni e oneri relativi ad allacciamenti alle reti pubbliche e per pratiche di abitabilità e agibilità può essere effettuato anche mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, nonché tramite l'incaricato del Servizio Cassa ed Economato Centrale, salvo reintegrazione su resa di conto. Si precisa altresì che il pagamento di oneri per allacciamenti (elettrico, telefonico, acqua-potabile e gas-metano) può essere pattuito in via anticipata, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1079 di data 9 febbraio 1996.

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione l'intervento oggetto del presente provvedimento è previsto dal "Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2020-2022 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Sezione relativa agli investimenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia autonoma di Trento di competenza del Servizio Opere Civili – Sezione edifici provinciali – capitolo 157550-004 - alla voce "Straordinaria manutenzione del sistema di condizionamento e raffrescamento presso l'edificio ex Poste via Gilli 3, Trento" (Prenotazione fondi n. 2016535-001), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 745 di data 5 giugno 2020.

In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, visti l'art. 56 e l'Allegato 4/2, con il presente provvedimento si intende far fronte alla spesa complessiva pari a euro 200.000,00=, mediante nuova prenotazione fondi per il medesimo importo sul capitolo 157550-004 dell'esercizio finanziario 2020 (ex p.f. 2016535-001), considerato che la relativa esigibilità è prevista entro il 2020.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e ss.mm.;
- visto il regolamento emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e ss.mm. ed, in particolare, gli artt. 176 e 177, attuativo delle disposizioni di cui alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- visto il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- visto il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;
- vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.;
- vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni e ss.mm. ed in particolare il capo II;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto” Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntales 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente "Revisione del personale della Provincia di Trento", che individua all'art. 2, comma 2, le attività di competenza della Giunta provinciale nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo politico amministrativo e che prevede all'art. 3 che la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sia attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti che nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle

direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa;

- visto il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti", emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 e ss.mm.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 627 di data 28 aprile 2014 con cui è stato approvato il nuovo testo coordinato dell'atto organizzativo dell'APOP;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 425 del 25 marzo 2019 avente ad oggetto "Atto organizzativo della Provincia - art. 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e altre disposizioni organizzative", modificata con deliberazione n. 458 del 29 marzo 2019 e con deliberazione n. 558 del 10 aprile 2019;
- vista la deliberazione n. 257 di data 21 febbraio 2020 avente ad oggetto "approvazione dell'Atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)";
- vista la determinazione del Dirigente di APOP n. 28 di data 9 aprile 2020 avente ad oggetto: "Atto di delega n. 1/2020 di attività e di atti amministrativi - Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all'Agenzia";
- visto il D.Lgs. di data 9 aprile 2008, n. 81 concernente "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed, in particolare, l'art. 56 e l'Allegato 4/2;
- visto il Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2020-2022 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Sezione relativa agli investimenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia autonoma di Trento di competenza del Servizio Opere Civili, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 745 di data 5 giugno 2020;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 concernente l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022;
- visti gli atti citati in premessa ed accertatane la regolarità,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il progetto esecutivo per i lavori di straordinaria manutenzione volti alla sostituzione dei ventilconvettori dell'edificio "ex Poste" sito in via Gilli 3 p.ed. .6139 di Trento, finito di redigere dal personale tecnico del Servizio Opere Civili nel mese di agosto 2020, per l'importo complessivo di euro 200.000,00, codice CUP C64H20000820003, così suddiviso:

A	OPERE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI CON PROCEDURA APAC	
1	Opere da Termoidraulico cat. OS28	157.163,00 €
2	Oneri per la sicurezza Cat OS28	1.500,00 €
	TOTALE LAVORI	158.663,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
3	Oneri fiscali 22 % su 1 e 2	34.905,86 €
4	Imprevisti (compreso oneri Fiscali) pari allo 0,0533331653%	84,62 €
5	Accantonamento COVID del 4% per maggiori spese generali	6.346,52 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	41.337,00 €
	TOTALE GENERALE	200.000,00 €

- 2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e dell'art. 176 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- 3) di stabilire che i lavori previsti nel progetto esecutivo saranno aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016;
- 4) di approvare i seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
 - relazione tecnico economica;
 - computo metrico estimativo;
 - capitolato speciale di appalto;
 - modulo "caratteristiche principali dell'opera";
 - costo della manodopera;
 - elenco descrittivo delle voci.
- 5) di conferire il mandato ad APAC di indire la gara dei lavori autorizzando la stessa all'adozione della lettera d'invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche principali dell'opera, e ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta;
- 6) di autorizzare l'eventuale esecuzione anticipata dei singoli lavori oggetto del presente provvedimento in via d'urgenza anteriormente alla stipula contrattuale ai sensi dell'art. 46, comma 1, l.p. 26/93 e ss.mm., per un importo complessivo pari a euro 158.663,00= (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) in economia mediante cottimi mentre per quanto riguarda eventuali canoni ed oneri vari di cui al punto 8) mediante amministrazione diretta con l'ausilio di imprese idonee, come previsto dall'art. 176 del Regolamento, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012, attuativo delle disposizioni di cui alla legge provinciale 10

settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e secondo le modalità e le procedure previste dallo stesso regolamento;

- 7) di provvedere alla stipulazione ed alla sottoscrizione degli atti negoziali relativi ai lavori di cui al precedente punto 6);
- 8) di autorizzare il pagamento di eventuali canoni ed oneri vari anche mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, nonché tramite l'incaricato del Servizio Cassa ed Economato Centrale, salvo reintegrazione su resa di conto;
- 9) di dare atto che il pagamento di eventuali oneri per allacciamenti (elettrico, telefonico, acqua-potabile e gas metano) può essere pattuito in via anticipata in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1079 di data 9 febbraio 1996;
- 10) di ottemperare a quanto previsto dall'art. 54, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg nella scelta degli operatori economici individuati per essere invitati alla gara, limitatamente alle competenze ed alle attività svolte presso il Servizio Opere Civili;
- 11) di dare atto che ai fini della deliberazione di Giunta provinciale n. 1083/2011, per i lavori di cui al presente provvedimento è prevista la conclusione entro il giorno 31.12.2020;
- 12) di far fronte alla spesa complessiva pari a euro 200.000,00=, derivante dal presente provvedimento, mediante una nuova prenotazione fondi per il medesimo importo sul capitolo 157550-004 dell'esercizio finanziario 2020 (ex p.f. 2016535-001), ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, considerato che la relativa esigibilità è prevista entro il 2020;
- 13) di dare atto che alla precitata prenotazione fondi seguiranno gli impegni perfezionati dagli atti gestionali relativi alle opere di cui al progetto esecutivo in oggetto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Relazione tecnico economica

002 Computo metrico estimativo

003 Capitolato speciale d'appalto

004 Caratteristiche principali dell'opera

005 Costo della manodopera

006 Elenco descrittivo delle voci

IL DIRIGENTE
Marco Gelmini



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO GESTIONE

Progetto : SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI OBSOLETI PRESSO GLI UFFICI
PROVINCIALI (Ex POSTE) in Via Gilli, 3 a TRENTO

Class.: 2740

Fase : **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Categoria : **RELAZIONI**


Titolo:

RELAZIONE TECNICO - ECONOMICA

Nome File:	Data	Fase progetto	Tipo elaborato	Cod. categoria	N° Prog.
E-R-110-001	agosto 2020	E	R	110	001

COORDINATORE	ing. Roberto Calabria
PROGETTAZIONE	ing. Guido Casagrande

VISTO IL SOSTITUTO DIRETTORE
ing. Roberto Calabria



VISTO IL DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

1. DATI DI PROGETTO

Il progetto allegato prevede la sostituzione degli attuali ventilconvettori di vita ormai trentennale, nei piani dal rialzato al quarto. I ventilconvettori del sesto piano sono stati sostituiti alla fine del 2018 in concomitanza con i lavori di aggiornamento della centrale termica e quelli del quinto saranno completati negli anni avvenire compatibilmente con i finanziamenti.

L'intervento si propone di migliorare energeticamente la spesa per la climatizzazione sia in fase estiva che in fase invernale dell'edificio e ridurre sostanzialmente le spese di manutenzione dei terminali dell'impianto termico.

Il progetto verrà finanziato sul capitolo 157550/004 del bilancio provinciale anno 2020.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I lavori verranno eseguiti nel rispetto delle normative previste dalla, L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.M. 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e sue modifiche. – Norme in materia dei lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti, D.M. n° 37 22/01/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e sue modificazioni, DPR 1 agosto 2011 n. 151, regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, "misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni".

3. SICUREZZA

Considerato che:

- il numero di imprese presenti è uguale ad 1 e, non essendo previste lavorazioni pericolose e/o interferenze con i dipendenti della struttura i lavori non necessitano della nomina di un coordinatore della sicurezza.

4. RIFERIMENTI URBANISTICI

Trattasi di intervento di manutenzione straordinaria in quanto si intendono sostituire e rinnovare gli elementi degradati ed integrare i servizi tecnologici, senza aumento di volume, superficie e senza modificazioni della destinazione d'uso, pertanto verranno realizzate opere che non alterano le caratteristiche architettoniche della struttura scolastica;

La legge Provinciale n.15 del 04 agosto 2015 "legge provinciale per il governo del territorio" prevede la competenza della Provincia in ordine all'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione per le opere pubbliche della Provincia autonoma di Trento. La manutenzione straordinaria è regolamentata dall'art. 77, comma 1, lett. b).

5. CRITERI DI PROGETTAZIONE

La progettazione dei nuovi terminali completa la riqualificazione energetica dell'edificio. I criteri di valutazione del prodotto risentono dei recenti eventi pandemici e si pongono

l'obiettivo di rendere agevole la sanificazione degli apparati e garantire la qualità dell'aria emessa anche in ambienti affollati. A tal proposito si richiederà come requisito la conformità al certificato VDI6022.

- Gli interventi prevedono:
- Rimozione degli apparati esistenti
- Installazione dei nuovi ventilconvettori
- Cablaggio degli stessi
- Certificazioni, collaudi a freddo e in funzionamento ad allacciamenti elettrici eseguiti (esclusi dalla fornitura).

Considerata la tipologia estremamente specifica della lavorazione senza la possibilità di articolarsi in altre lavorazioni, si decide di non ammettere subappalto.

6. CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE ED AMBIENTALI

Non vengono alterate le caratteristiche architettoniche della struttura.

7. QUADRO ECONOMICO

Il presente progetto prevede una spesa complessiva di Euro 200'000.00 di cui Euro 158.663,00 per lavori, Euro 34.905,86 a copertura degli oneri fiscali , Euro 6.431,14 per Imprevisti e Accantonamento COVID del 4% per maggiori spese generali (compreso oneri Fiscali), il tutto come indicato nel seguente riepilogo generale.

RIEPILOGO GENERALE

1	Opere da Termoidraulico cat. OS28	157.163,00 €
2	Oneri per la sicurezza Cat OS28	1.500,00 €
	TOTALE LAVORI	158.663,00 €
4	Oneri fiscali 22 % su 1 e 2	34.905,86 €
5	Imprevisti (compresi oneri fiscali) pari al 0,0533331653	84,62 €
6	Accantonamento COVID del 4% per maggiori spese generali (compresi oneri Fiscali)	6.346,52 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	41.337,00 €
	TOTALE GENERALE	200.000,00 €

Il progetto verrà finanziato sul capitolo 157550/004 del bilancio provinciale anno 2020.

I lavori saranno eseguiti in economia mediante cottimo, sotto la direzione del Servizio Opere Civili, con l'ausilio di Ditta artigiana e specializzata, come consentito dall'art. 29 del D.P.G.P. 30.09.94 n. 12-10/Leg., attuativo delle disposizioni della Legge provinciale 10.09.93 n. 26 e s.m..

8. ELABORATI GRAFICI

Sono allegati al presente progetto gli elaborati grafici relativi alle opera da realizzarsi.

9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E' allegato al presente progetto il computo metrico estimativo delle opere, redatto sulla base degli elaborati grafici, comprendente le quantità e i prezzi relativi ai lavori compiuti, noli, trasporti, materiali e forniture a piè d'opera, mano d'opera, fondi a disposizione, imprevisti e oneri fiscali.

11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

E' allegato al presente progetto il Capitolato Speciale d'Appalto, redatto sulla base dei riferimenti normativi vigenti e sulle più recenti ordinanze riguardanti la pandemia COVID19.

12. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

È prevista l'esecuzione dei lavori in "economia" ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale n. 26/93 e ss. mm. sotto la direzione del Servizio Opere Civili, attraverso la stipulazione di cottimo con impresa idonea come previsto dalla lettera a) dell'art. 176 del Regolamento di attuazione della medesima legge, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. Di data 11 maggio 2012 e secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento stesso; per quanto attiene eventuali canoni ed oneri vari la stipula può avvenire anche tramite amministrazione diretta.

In particolare, ai sensi degli articoli 3 e 7 della LR 2/2016, l'opera consiste in un unico lotto e si provvederà ad aggiudicare i lavori in conformità all'articolo 7, comma 6, della medesima legge.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi art. 16, comma 3, LP 2/2016.

13 - TERMINE DEI LAVORI

I lavori termineranno presumibilmente entro il 31 dicembre 2020.

Trento, li agosto 2020

Il progettista
ing. Guido Casagrande

Redatta da :
ing. Guido Casagrande

IL SOSTITUTO DIRETTORE
ing. Roberto Calabria

IL DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO GESTIONE

Progetto : SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI OBSOLETI PRESSO GLI UFFICI
PROVINCIALI (Ex POSTE) in Via Gilli, 3 a TRENTO

Class.: 2740

Fase :

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria :

COMPUTI


Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nome File:	Data	Fase progetto	Tipo elaborato	Cod. categoria	N° Prog.
E-R-130-002		E	R	130	002

COORDINATORE	ing. Roberto Calabria
PROGETTAZIONE	ing. Guido Casagrande

VISTO IL SOSTITUTO DIRETTORE
ing. Roberto Calabria



VISTO IL DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TNP2 24/06/2020	ONERI PER LAVORAZIONI ACCESSORIE AL MONTAGGIO Piano rialzato Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto					32,00 40,00 38,00 38,00 38,00		
	SOMMANO cadauno					186,00	30,00	5'580,00
2 B.72.52.8.1-p* 24/06/2020	VENTILCONVETTORI · 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto					2,00 10,00 9,00 10,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	580,00	17'980,00
3 B.72.52.8.1-m* 24/06/2020	VENTILCONVETTORI · 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. Piano rialzato Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto					23,00 36,00 26,00 26,00 25,00		
	SOMMANO cadauno					136,00	620,00	84'320,00
4 B.72.52.8.3-g* 24/06/2020	VENTILCONVETTORI · 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. Piano rialzato Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto					9,00 2,00 2,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	680,00	12'920,00
5 B.72.28.41.1* 24/06/2020	VALVOLE A DUE VIE MOTORIZZATE Piano rialzato Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto					32,00 40,00 38,00 38,00 38,00		
	SOMMANO cadauno					186,00	91,50	17'019,00
6 TNP1 25/06/2020	UNITA' DI COMANDO ELETTRICO Piano rialzato Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto					32,00 40,00 38,00 38,00 38,00		
	SOMMANO cadauno					186,00	104,00	19'344,00
7 SNP1 25/06/2020	ONERI PER LA SICUREZZA A corpo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	A R I P O R T A R E							158'663,00



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO GESTIONE

Progetto : SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI OBSOLETI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI (Ex POSTE) in Via Gilii, 3 a TRENTO

Class.: 2740

Fase :

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria :

RELAZIONI

Titolo:


CAPITOLATO SPECIALE D'APPLATO

Nome File:	Data	Fase progetto	Tipo elaborato	Cod. categoria	N° Prog.
E-R-110-002	agosto 2020	E	R	110	002

COORDINATORE	ing. Roberto Calabria
PROGETTAZIONE	ing. Guido Casagrande

CODICE MONITORAGGIO GARE APAC: 2741

Visto il
DIRETTORE
ing. Roberto Calabria



Visto il
DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini

INDICE

TITOLO II PARTE AMMINISTRATIVA.....	5
CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	5
Art. 2 - Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori.....	5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento	6
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 6 - Disposizioni generali	6
Art. 7 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	8
Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	8
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori.....	9
Art. 10 - Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori.....	9
Art. 11 - Sospensioni e proroghe	10
Art. 12 - Penali in caso di ritardo.....	10
Art. 13 - Programma dei lavori dell'appaltatore	11
Art. 14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	11
Art. 15 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.....	11
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	11
Art. 16 - Anticipazione.....	11
Art. 17 - Pagamenti in acconto.....	11
Art. 18 - Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto	13
Art. 19 - Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	15
Art. 20 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	16
Art. 21 - Ritardi nel pagamento della rata a saldo	16
Art. 22 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	16
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione di crediti	16
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE	16
Art. 24 - Cauzione definitiva.....	16
Art. 25 - Coperture Assicurative.....	16
Art. 26 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile	16
CAPO 6 - VARIAZIONI	16
Art. 27 - Variazioni al progetto e modifiche al contratto.....	16
Art. 28 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia.....	17
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	18
Art. 29 - Norme di sicurezza generale.....	18
Art. 29-bis Indicazioni specifiche emergenza COVID19	18
Art. 30 - Piani di sicurezza	19
Art. 31 - Piano operativo di sicurezza	19
Art. 32 - Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza.....	19
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	20
Art. 33 - Subappalto	20
Art. 34 - Responsabilità in materia di subappalto.....	20
Art. 35 - Pagamento dei subappaltatori.....	20
Art. 36 - Subaffidamenti.....	20
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	21
Art. 37 - Tutela dei lavoratori.....	21
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
Art. 38 - Controversie.....	22
Art. 39 - Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative.....	22

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
Art. 40 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	23
Art. 41 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione.....	23
Art. 42 - Presa in consegna dei lavori ultimati	23
CAPO 12 - NORME FINALI	24
Art. 43 - Qualità e accettazione di materiali in genere	24
Art. 44 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	24
Art. 45 - Spese contrattuali, imposte, tasse	29

TITOLO II PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera: **“Lavori di straordinaria manutenzione volti alla sostituzione dei ventilconvettori dell'edificio “ex Poste” sito in via Gilli 3 p.ed. .6139 Trento.”**
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro 158.663,00 € come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

	Euro
Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza	157.163,00 €
Costi della sicurezza	1.500,00 €
TOTALE	158.663,00 €

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro 1.500,00 € (diconsi Euro millecinquecento/00), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 157.163,00 € (diconsi Euro centocinquantasettemilacentosessantatre/00), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per **158.663,00 €** (diconsi Euro centocinquantottomilaseicentosessantatre/00), di cui:

1.500,00 € (diconsi Euro millecinquecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

157.163,00 € (diconsi Euro centocinquantasettemilacentosessantatre/00) per lavorazioni soggette a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente NON rientrano le attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list). Nella categoria prevalente NON sono comprese le lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n.37, autorizzazione a bonifica bellica)

4. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura.
2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o

autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e dell'art. 27 della lp 2/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
 - a) con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo;
 - b) con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) il presente capitolato speciale di appalto;
 - b) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 del 2008;
 - c) la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
 - d) l'elenco descrittivo delle voci;
 - e) Computo Metrico Estimativo;
 - f) Elaborati grafici;
 - g) Relazione tecnico descrittiva;
 - h) Costo della manodopera.
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

Art. 6 - Disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
 - a) - la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
 - b) la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche "legge provinciale sui lavori pubblici") e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
 - c) D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) D.Lgs. n.81 del 2008.
 - e) Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni".
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
 - a) "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
 - b) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - c) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - d) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.
9. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della

data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

Art. 7 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 58.8 della l.p. 26/1993.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 58.10 della l.p. 26/1993, la amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. Nel contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un

professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l'ufficio di Direzione lavori.

2. L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l'obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. E' fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell'articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l'Amministrazione può attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell'art. 120 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. L'occupazione delle aree è finalizzata all'attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Art. 10 - Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 89 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 10.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11 - Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 10. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.
7. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13.

Art. 12 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1 ‰ dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale

con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 13 - Programma dei lavori dell'appaltatore

1. OMISSIS

Art. 14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art.10 per le seguenti cause:
 - a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
 - d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
3. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale sui lavori pubblici non sono corrisposte anticipazioni.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore non ha diritto al pagamento di acconti e il pagamento del corrispettivo dovuto avviene in un'unica soluzione finale.
2. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti e gli importi relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo.
3. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto

4. anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.
5. Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:
 - di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
 - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
 - della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.
8. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.
9. L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall'art. 169 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
10. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
 - b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 108 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
 - d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all'effettuazione dell'aggiornamento bimestrale del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dall'articolo 105, comma 3 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato

di pagamento.

12. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
13. A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 43 della l.p. 26/1993 in capo all'appaltatore, agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

Art. 18 - Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
 - b) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.
 - c) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.
2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:
 - a) 1. Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordinate nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
 - per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
 - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
 - per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
 - per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
 - per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
 - a) 2. Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico

e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.

- b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente. I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave. Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto con pagamento separato.
- E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio. Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.
- Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
- Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
- c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile. Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
- Per le pietre, di cui unaparte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.
- d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.
- e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
- f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.
- g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle

lettere e dei numeri.

- h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
- i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benessere della direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
- l) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 19 - Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall'art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e da questo capitolato.
2. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica con esito positivo:

ai sensi dell'art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all'ultimo SAL liquidato nonché della regolarità retributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all'ultimo SAL liquidato;

della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;

degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;

della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.
4. Se l'amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

Art. 20 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. OMISSIS

Art. 21 - Ritardi nel pagamento della rata a saldo

1. OMISSIS

Art. 22 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica l'art. 46 ter della l.p.26/1993.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della l.p. 26/1993.
2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.
3. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58.11 della l.p. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - Cauzione definitiva

1. La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della l.p. 2/2016.

Art. 25 - Coperture Assicurative

1. OMISSIS

Art. 26 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile

1. OMISSIS

CAPO 6 - VARIAZIONI

Art. 27 - Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase

progettuale.

2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 127 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. n. 26/93, dell'art. 27 della lp 2/2016 e dell'art. 126 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
4. Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126, comma 12 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg in materia di equo compenso si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli indicati nella seguente tabella, indicati al netto degli oneri della sicurezza:

N° Progr	DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo (Euro)
1	Installazione di ventilconvettori e modifiche impiantistiche	158.663,00

Art. 28 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la amministrazione aggiudicatrice li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.
2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.
4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell'art. 152 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

A.CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B.CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco prezzi P.A.T. di cui all'art.13 della L.P. 26/93 relativo all'anno di formulazione dell'offerta.

Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente.

Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco Prezzi PAT in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l'inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 10 comma 2, lettera d) della L.P. 26/93 e s.m.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{rif} \cdot \left(1 - \left(\frac{R_{con}}{100} \right) \right)$$

P_{rif} = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi PAT

R_{con} = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI.

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzo PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{an} \cdot \left(1 - \left(\frac{R_{con}}{100} \right) \right)$$

P_{an} = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita

R_{con} = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 - Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 29-bis Indicazioni specifiche emergenza COVID19

Per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti che hanno la necessità di operare nel cantiere:

1. adottano, ai sensi del punto 2 dell'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, il POS adeguato ai protocolli nazionali e provinciali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
2. adeguano il POS in caso di modifica o proroga delle misure e in caso di aggiornamento dei detti protocolli;
3. comunicano prontamente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, le proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento e, analogamente, del DUVRI ove esistente;
4. forniscono le indicazioni utili per l'aggiornamento della stima dei costi aggiuntivi, di cui al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, che non risultino già compresi nella stima iniziale.

I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o

risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Le spese di cui sopra sono liquidate, in avanzamento e a saldo, sulla base delle quantità effettivamente rilevate nella contabilità dei lavori.

Trovano, inoltre, applicazione le pertinenti "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giunta 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" approvate con Deliberazione 29 maggio 2020, n. 726.

Art. 30 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 31 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32 - Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 - Subappalto

1. Le singole lavorazioni non sono subappaltabili.

Art. 34 - Responsabilità in materia di subappalto

1. OMISSIS

Art. 35 - Pagamento dei subappaltatori

1. OMISSIS

Art. 36 - Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016.
3. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della legge provinciale n. 2 del 2016, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.
4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 37 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
 - Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
 - Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
8. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro

con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38 - Controversie

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall'art. 58. 12 della l.p. 26/1993. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto, il foro competente è quello di Trento.
2. E' escluso l'arbitrato.
3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 39 - Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

1. La amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.p. 26/1993 anche nei seguenti casi:
 - a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
 - b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice nei modi e nei termini previsti dall'articolo 58.4 della l.p. 26/1993 con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
 - c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall'articolo 58.4 della l.p. 26/1993, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice non sia avvalsa delle facoltà previste dall'art.58.8 della l.p. 26/1993.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 40 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art.41.

Art. 41 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
3. Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.
4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

Art. 42 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui 199 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
2. Se la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
5. La amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 43 - Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 44 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/ Leg.; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o

fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;

passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;

baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,

tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;

allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;

la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;

c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;

d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di

prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore;

- f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;

- g) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;

- h) la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

- i) provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;

- j) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi

oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

- k) denunciare, a norma dell'art.110 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., all'Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelievo e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
 - l) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;
 - m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
 - n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
 - o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
 - p) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

- b) L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.
- c) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
- d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
- e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
- f) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.
- g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
- h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
- i) L'appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. .
- j) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

- k) L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
 - l) L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.
 - m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
 - n) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 45 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali di cui all'art. 100 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
 - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'OPERA
PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO**

Lavori (cottimo fiduciario/procedura negoziata senza bando)

1) Oggetto dei lavori:	SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI OBSOLETI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI (Ex POSTE)	
CODICE CIG (da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)		
CODICE ID GARA ANAC (da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)		
CODICE CUP (nel caso di gara con fondo FESR) (da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)		
2) Luogo di esecuzione dei lavori	Edificio "Ex POSTE" in Via Gilli, 3 a TRENTO	
3) Descrizione dell'opera e natura delle prestazioni:	Il lavoro prevede la sostituzione degli attuali ventilconvettori di vita ormai tre	
4) Tipologia del contratto da stipulare:	<input type="checkbox"/> A corpo	
	<input checked="" type="checkbox"/> A misura	
	<input type="checkbox"/> A corpo e a misura	
	vedi capitolato speciale appalto – parte amministrativa - art. n.	
5) Procedura di affidamento	<input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 33 della L.P. n. 26/1993	
	<input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 11 della L.P. n. 1/2019	
	<input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 18 della L.P. n. 9/2013	
	<input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 33.1 della L.P. n. 26/1993	
	<input checked="" type="checkbox"/> LAVORI IN ECONOMIA con il sistema del COTTIMO previo confronto con	
6) Criterio di aggiudicazione <i>Art. 16 e 17 L.p. 2/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> PREZZO PIU' BASSO mediante:	
	<input type="checkbox"/> ribasso sull'elenco prezzi ex art. 16, c. 3, della L.P. n. 2/2016	
	<input type="checkbox"/> offerta a prezzi unitari, ex art. 16, c. 3, della L.P. n. 2/2016	
	<input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	
	Nel caso di offerta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede di indicare gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i contenuti dell'offerta tecnica ed economica, nell'elaborato Parametri e	
7) Procedura con presentazione da parte dei concorrenti già in sede di offerta delle analisi telematiche dei prezzi ai sensi dell'art. 30 co. 5bis della l.p. n. 26/93 e delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1830 di data 31/08/2012 e n. 1106 di data 29/06/2015, nonché della successiva Deliberazione n. 1994 di data 1	<input type="checkbox"/> Sì, è prevista la valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante metodo elettronico semplificato – MES	
	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
8) I lavori sono finanziati nel seguente modo:	Con det. del Dirigente S.O.C. n. di data 08/2020	
9) Importo complessivo di appalto:	EURO 158.663	di cui:
	a) EURO 157.163	per lavorazioni soggette a ribasso;
	a) EURO 1.500	per oneri non soggetti a ribasso
	d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza	
10) Categoria prevalente:	OS28 - Opere da termoidraulico	

11) Sopralluogo obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/> Non è previsto il sopralluogo obbligatorio sul luogo dei lavori accompagnati da un tecnico incaricato dall'Ente.
	<input type="checkbox"/> È previsto il sopralluogo obbligatorio sul luogo dei lavori accompagnati da un tecnico incaricato dall'Ente.
	Nominativo e recapito del tecnico incaricato:
12) Criteri ambientali minimi L'appalto è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi Se si , si chiede di individuare, per ciascuna delle specifiche tecniche/clausole contrattuali riportate nel capitolato e sulla base delle indicazioni del CAM di riferimento (parte <u>Verifica</u> dei singoli paragrafi), l'elenco preciso della documentazione che ciascun offerente deve presentare in gara; Se si indicare il decreto ministeriale/delibera G.P. di riferimento e la documentazione da presentare in gara:	<input checked="" type="checkbox"/> No
	<input type="checkbox"/> Sì
13) SUDDIVISIONE IN LOTTI	<input type="checkbox"/> Sì
	<input checked="" type="checkbox"/> No, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre
14) (se procedura di gara svolta a favore di soggetti diversi dall'Amministrazione provinciale) CODICE DI COMPORTAMENTO APPLICABILE ALL'AFFIDATARIO	(Indicare il link al codice di comportamento)
15) CONSEGNA ANTICIPATA (ai sensi dell'articolo 46 della L.p. 26/1993)	<input type="checkbox"/> Sì, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre
	<input checked="" type="checkbox"/> NO
16) NOMINATIVO E RECAPITI DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	ing. Marco Gelmini via Dogana 8, Trento TN - email: marco.gelmini@provincia.tn.it tel: 0461496834
17) ulteriori informazioni rilevanti (es. clausole del CSA da evidenziare negli atti di gara, (es. termine improrogabile entro il quale deve essere inoltrata la lettera di invito...))	
PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PROCEDURA DI COTTIMO	
18) SUBAPPALTO	<input type="checkbox"/> Sì - ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, è ammesso il subappalto.
	<input checked="" type="checkbox"/> NO - ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, non è ammesso il subappalto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.
19) ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE	<input checked="" type="checkbox"/> Sì - È prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, c. 1 l.p. n. 26/93.
	<input type="checkbox"/> NO - Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, c. 1 l.p. n. 26/93.. (opzione solo per ENTI diversi dalle Strutture PAT)
20) GARANZIA DEFINITIVA	<input type="checkbox"/> Sì, è richiesta la presentazione della garanzia definitiva. Per ulteriori informazioni vedasi CSA – parte amministrativa - art. n.
	<input type="checkbox"/> No, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre
	<input checked="" type="checkbox"/> No, in quanto è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale
21) POLIZZA ASSICURATIVA	<input type="checkbox"/> Sì, è richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della l.p. n. 26/93. Per ulteriori informazioni vedasi CSA – parte amministrativa - art. n.
	<input checked="" type="checkbox"/> No, non è richiesta la presentazione della polizza assicurativa
22) TERMINE RITENUTO CONGRUO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (individuato ai sensi dell'18 co 2 LP 2/16, per le procedure con metodo MES: delibera GP n.1994 dd 11/11/16: minimo 60 giorni)	60

PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA

18) GARANZIA DEFINITIVA	<input type="checkbox"/> Sì, è richiesta la presentazione della garanzia definitiva.	
	Per ulteriori informazioni vedasi CSA – parte amministrativa - art. n.	
	<input type="checkbox"/> No, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre	
	<input checked="" type="checkbox"/> No, in quanto è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale	
19) POLIZZA ASSICURATIVA	Per ulteriori informazioni vedasi CSA – parte amministrativa - art. n.	
20) RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (ai sensi dell'articolo 48, comma 10, del regolamento di attuazione della L.p. 26/1993)	<input type="checkbox"/> Sì, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre	
	indicare il termine:	
21) (nel caso di procedura negoziata ex art. 33.1 della L.P. n. 26/1993) CAUZIONE PROVVISORIA Ammontare della cauzione provvisoria (art. 93 D.lgs. 50/2016). Indicazione IBAN per deposito cauzionale in contanti o tramite bonifico	<input type="checkbox"/> 2% dell'importo a base di gara	
	ovvero	% (% variabile tra 1 e il 4% per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre)
	Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere emessa a favore di:	
	<i>(indicare indirizzo, C.F e P. IVA)</i>	
	La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire sul "conto di tesoreria" committente:	
	<i>indicare denominazione Istituto/banca con indirizzo</i>	
	CODICE IBAN	

NB: Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO GESTIONE

Progetto : SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI OBSOLETI PRESSO GLI UFFICI
PROVINCIALI (Ex POSTE) in Via Gillii, 3 a TRENTO

Class.: 2740

Fase :

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria :

RELAZIONI

Titolo:

COSTO DELLA MANODOPERA

Nome File:	Data	Fase progetto	Tipo elaborato	Cod. categoria	N° Prog.
E-R-110-003	agosto 2020	E	R	110	003

COORDINATORE	ing. Roberto Calabria
PROGETTAZIONE	ing. Guido Casagrande

VISTO IL SOSTITUTO DIRETTORE
ing. Roberto Calabria



VISTO IL DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini

COSTO DELLA MANODOPERA.

L'art. 8 del D.P.P. 27 aprile 2020 n. 4-17/Leg " Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della L.P. n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19" ha inserito all'art. 8 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. Il comma 9bis, che recita testualmente: "ad esclusione degli affidamenti diretti, i progetti da porre a base di gara devono indicare il costo della manodopera.

L'incidenza della manodopera delle opere da termoidraulico è pari al 17,86%

Alla luce di quanto sopra, l'importo della manodopera è pari ad Euro 28.069,31.

IL SOSTITUTO DIRETTORE
ing. Roberto Calabria

IL DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO GESTIONE

Progetto : SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI OBSOLETI PRESSO GLI UFFICI
PROVINCIALI (Ex POSTE) in Via Gilli, 3 a TRENTO

Class.: 2740

Fase :

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria :

COMPUTI


Titolo:

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Nome File:	Data	Fase progetto	Tipo elaborato	Cod. categoria	N° Prog.
E-R-130-001		E	R	130	001

COORDINATORE	ing. Roberto Calabria
PROGETTAZIONE	ing. Guido Casagrande

VISTO IL SOSTITUTO DIRETTORE
ing. Roberto Calabria



VISTO IL DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<p>Nr. 1 B.72.28.41.1*</p>	<p>VALVOLE A DUE VIE MOTORIZZATE Fornitura di complesso per la regolazione della temperatura su ciascun circuito mediante la fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a 2 vie da installarsi a monte della batteria del ventilconvettore. Sono compresi l'attuatore, la valvola, i raccordi ed ogni altro onere per fornire il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>Valvola a 2 vie euro (novantauno/50)</p>	<p>cadauno</p>	<p>91,50</p>
<p>Nr. 2 B.72.52.8.1-m*</p>	<p>VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da: · carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria; · telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno; · uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi; · filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore; · una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfianto e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata; · termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C. Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L. · valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia; · bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffreddamento; · raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna; · eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto; · certificazione CE.</p> <p>Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato. La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso/uscita acqua = 70/60°C.</p> <p>Ventilconvettori in esecuzione igienica certificato VDI6022, realizzato con materiali resistenti all'aggressività ambientale e polimeri d'avanguardia capaci di inibire la proliferazione batterica testati secondo DIN EN ISO 846.</p> <p>Composta da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa in acciaio inox, ventilatore centrifugo ECM o Asincrono.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi .Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione,</p> <p>Tipo VENTILCLIMA AIR-ECM-Hy modello 30 euro (seicentoventi/00)</p>	<p>cadauno</p>	<p>620,00</p>
<p>Nr. 3 B.72.52.8.1-p*</p>	<p>VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da: · carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria; · telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno; · uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi; · filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore; · una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfianto e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata; · termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C. Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L. · valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia; · bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffreddamento; · raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna; · eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto; · certificazione CE.</p> <p>Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato. La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso/uscita acqua = 70/60°C.</p> <p>Ventilconvettori in esecuzione igienica certificato VDI6022, realizzato con materiali resistenti all'aggressività ambientale e polimeri d'avanguardia capaci di inibire la proliferazione batterica testati secondo DIN EN ISO 846.</p> <p>Composta da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa in acciaio inox, ventilatore centrifugo ECM o Asincrono.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<p>Nr. 4 B.72.52.8.3-g*</p>	<p>il lavoro finito a regola d'arte. l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi .Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione,</p> <p>Tipo VENTILCLIMA AIR-ECM-Hy modello 20 euro (cinquecentottanta/00)</p> <p>VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da: · carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria; · telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno; · uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi; · filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore; · una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata; · termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C. Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L. · valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia; · bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento; · raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna; · eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto; · certificazione CE. Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato. La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso/uscita acqua = 70/60°C. Ventilconvettori in esecuzione igienica certificato VDI6022, realizzato con materiali resistenti all'aggressività ambientale e polimeri d'avanguardia capaci di inibire la proliferazione batterica testati secondo DIN EN ISO 846. Composta da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa in acciaio inox, ventilatore centrifugo ECM o Asincrono. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi .Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione,</p>	<p>cadauno</p>	<p>580,00</p>
<p>Nr. 5 SNP1</p>	<p>Tipo VENTILCLIMA AIR-ECM-Hy modello 40 euro (seicentottanta/00)</p> <p>ONERI PER LA SICUREZZA Oneri per la sicurezza, per segnalazione e delimitazione delle aree di lavoro, sia nel piazzale per lo scarico/carico, che negli ambienti di lavoro, cartelli segnaletici lavori, pulizie puntuali, dei luoghi di lavoro e coordinamento lavori con responsabile della sicurezza e/o capoufficio euro (millecinquecento/00)</p>	<p>cadauno</p> <p>a corpo</p>	<p>680,00</p> <p>1'500,00</p>
<p>Nr. 6 TNP1</p>	<p>UNITA' DI COMANDO ELETTRICO Fornitura e posa in opera di comando elettrico invertibile E/I, modello CBT, completo di termostato e sonda remota, inversione E/I e comando velocità ventilconvettore, il tutto posato a bordo macchina e collegato elettricamente al ventilconvettore ed agli attuatori euro (centoquattro/00)</p>	<p>cadauno</p>	<p>104,00</p>
<p>Nr. 7 TNP2</p>	<p>ONERI PER LAVORAZIONI ACCESSORIE AL MONTAGGIO Nel prezzo sono comprese: lavorazioni di ripristino tubazioni impianto esistente in prossimità del ventilconvettore ove ammalorate lavorazioni di adattamento tubature dell'allacciamento ove necessario lavorazioni di sistemazione delle coibentazioni esistenti e installazione coibentazioni nuove tubazioni Nel prezzo si considera compreso e compensato quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trenta/00)</p> <p>Data, 25/06/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico ing. Guido Casagrande</p> <p>----- ----- ----- -----</p>	<p>cadauno</p>	<p>30,00</p>